



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-179

L'anno 2016 il giorno 02 del mese di Dicembre la sottoscritta Gaggero Angela Ilaria in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Preso d'atto della mancata aggiudicazione della R.d.O. n. 1408716 e contestuale indizione di una trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di lampade portatili da utilizzare, nell'ambito delle misure di sicurezza e prevenzione, nelle operazioni di evacuazione dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, con un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo preventivato di Euro 1.300,00, oltre I.V.A. – CIG Z5C1C5576E.

Adottata il 02/12/2016
Esecutiva dal 02/12/2016

02/12/2016

GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-179

OGGETTO Presa d'atto della mancata aggiudicazione della R.d.O. n. 1408716 e contestuale indizione di una trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di lampade portatili da utilizzare, nell'ambito delle misure di sicurezza e prevenzione, nelle operazioni di evacuazione dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, con un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo preventivato di Euro 1.300,00, oltre I.V.A. – CIG Z5C1C5576E.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006", limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

VISTE inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-151, esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell'assegnazione della fornitura di un lotto unico di lampade portatili ricaricabili e trombe ad aria con pompa manuale da utilizzare, nell'ambito delle misure di sicurezza e prevenzione, nelle operazioni di evacuazione presso le civiche strutture dei servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, è stata disposta l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “PROMAS 114”, attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo;
- con la suddetta determinazione dirigenziale è stato definito in Euro 1.586,10, esclusa I.V.A., l'importo del lotto unico posto a base di gara e sono stati approvati gli atti della R.d.O.;
- in data 23/11/2016 è stata aperta sul MEPA di CONSIP la R.d.O. n. 1408716 nella quale sono state invitate a presentare un'offerta le Imprese: DISTRELEC ITALIA, MARINE PAN SERVICE S.R.L., MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L., PISTONE GIROLAMO S.R.L. e ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L.;
- le suddette Imprese sono state individuate nel rispetto dei principi richiamati all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- entro il termine fissato, ore 08:00 del giorno 02/12/2016 non risulta pervenuta alcuna offerta;

PRESO ATTO

pertanto, che la R.d.O. n. 1408716 indetta sul MEPA di CONSIP è andata deserta;

RILEVATO

a seguito una ulteriore verifica condotta presso alcune Imprese abilitate sul MEPA di CONSIP per il Bando di interesse “PROMAS 114”, che la contestuale fornitura delle lampade portatili e trombe ad aria non trova una corrispettiva offerta sul MEPA, soprattutto per la difficoltà di reperimento delle trombe ad aria a causa delle particolari specifiche tecniche richieste per detto articolo in funzione della destinazione d'uso;

RISCONTRATO

nell'ambito dell'ulteriore verifica dell'attuale offerta di mercato di cui sopra, che l'Impresa PISTONE GIROLAMO S.R.L. sarebbe in grado di offrire almeno l'articolo lampada d'emergenza conforme alle specifiche tecniche richieste;

CONSIDERATO

di procedere, intanto, all'acquisizione delle lampade portatili in considerazione che nell'ambito delle prove di evacuazione e, comunque, in situazioni di emergenza la disponibilità di detto articolo costituisce un presupposto imprescindibile;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DATO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 384926 del 16/11/2016 è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto il Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;

VERIFICATO

che l'articolo lampada portatile:

- non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta presente sul MEPA di CONSIP, il Bando di Abilitazione "PROMAS 114";

RITENUTO

quindi, opportuno, procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento diretto della fornitura di lampade portatili ricaricabili, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;

DATO ATTO

che la procedura di affidamento diretto di cui sopra:

- è stata individuata in funzione della difficoltà di affidamento della fornitura di cui trattasi, nonché della modesta entità della spesa, inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, al di sotto della quale il vigente Codice dei Contratti dispone, all'art. 36 comma 2 che fatta "... salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato";
- si rende pressoché necessaria in funzione dell'urgenza della fornitura per motivi di sicurezza;

DATO ATTO

altresì che la trattativa diretta è uno strumento messo a disposizione, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, da CONSIP sul Mercato elettronico (MEPA) per forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

VALUTATO:

- di stabilire che la trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati nello stesso;
- di definire l'importo massimo preventivato per la fornitura in oggetto in Euro 1.300,00, esclusa I.V.A.;
- di riservarsi la facoltà di non procedere, a conclusione della trattativa diretta, a nessuna assegnazione della fornitura qualora, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;

DATO ATTO

che negli atti della trattativa diretta non è prevista alcuna valutazione qualitativa, poiché nel documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", sono già state definite le specifiche tecniche richieste per l'articolo oggetto della trattativa e, pertanto, l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura rispetto alla destinazione d'uso della stessa;

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che essendo l'oggetto della trattativa diretta solamente l'articolo lampada d'emergenza, non sussistono per una ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del D.Lgs. 50/2016 medesimo;

RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa e della modalità di esecuzione della fornitura, consistente in una sola consegna, di cui con prevedere negli atti di gara, a carico dell'Impresa affidataria, la corresponsione della cauzione definitiva, al fine di evitare un appesantimento della procedura di affidamento non giustificata dalla modesta entità e semplicità della presente fornitura, fermo restando che in caso di inadempienze nell'esecuzione della fornitura il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede destinataria e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che negli atti della trattativa diretta è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO che:

- la trattativa diretta, di cui con il presente provvedimento si autorizza l'espletamento, non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre;
- pertanto il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di lampade portatili da utilizzare, nell'ambito delle misure di sicurezza e prevenzione, nelle operazioni di evacuazione dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, con un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 1.300,00, oltre I.V.A., previo esple-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

tamento di una trattativa diretta da condursi sul MEPA di CONSIP con l'Impresa PISTONE GIROLAMO S.R.L.;

- 2) di stabilire che la trattativa diretta di cui al precedente punto e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della trattativa diretta", che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede destinataria e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto che negli atti della trattativa diretta è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;
- 5) di riservarsi la facoltà di non procedere, a conclusione della trattativa diretta, a nessuna assegnazione della fornitura qualora, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;
- 6) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di cui al precedente punto 1) pari ad **Euro 1.612,00**, di cui imponibile Euro 1.300,00 più I.V.A. 24% pari ad Euro 312,00, trova la relativa copertura finanziaria sui fondi già impegnati (**IMP 2016/10818**), in ambito commerciale, con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-151, sul Bilancio 2016 al capitolo 38021 "Acquisizione di beni diversi", c.d.c. 2710.6.27 "Asili Nido e Servizi per l'Infanzia", Codice SIOPE 1210 "Altri materiali di consumo" P.D.C. 1.3.1.2.999 "*Altri Beni e materiali di consumo n.a.c.*";
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando alcuna assunzione di impegno di spesa, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi D.Lgs. 267/2000;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 10) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 11) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Dirigente

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

per l'affidamento della fornitura di lampade portatili ricaricabili

La scrivente Direzione intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di una fornitura di lampade portatili ricaricabili da utilizzare, nell'ambito delle misure di sicurezza e prevenzione, nelle operazioni di evacuazione dai nidi d'infanzia e scuole d'infanzia, dei bambini compresi in una fascia d'età dai zero ai sei anni. A tale scopo, con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-179, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'espletamento di una trattativa diretta sul MEPA di CONSIP, da intendersi non vincolante per l'Amministrazione ai fini dell'affidamento definitivo della fornitura.

1 - Norme regolatrici

La partecipazione alla presente trattativa diretta e l'esecuzione di detta fornitura sono disciplinate dal presente documento, dalle Condizioni Generali di Fornitura poste da Consip S.p.A. relativamente al settore merceologico di cui trattasi e dal Capitolato Tecnico - ALLEGATO 1 AL BANDO "PROMAS 114" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE. In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016.

2 - Codice identificativo gara

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: CIG Z5C1C5576E.

3 – Oggetto

Fornitura di n. 30 (trenta) **lampade portatili ricaricabili anti black-out**. Ciascuna lampada dovrà essere dotata di batterie ricaricabili ad alta potenza e lunga durata – accensione in caso di black-out – autonomia minima 5 h – cavo di alimentazione a scomparsa – alimentazione V-Hz 230-50 – corpo in materiale plastico antiurto.

4 - Garanzia

L'Impresa affidataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la fornitura sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di dieci giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

5 – Modalità di esecuzione della fornitura

La consegna unica della fornitura dovrà essere effettuata nel termine di 15 (quindici) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso la Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Ufficio Funzionamento-Acquisti - sala 35 – V° piano – Matitone – via di Francia 3.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna.

6 – Importo

L'importo di spesa massimo preventivato per la fornitura è pari ad Euro 1.300,00 (milletrecento/00), oneri fiscali esclusi; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura consistente nella mera consegna della stessa, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede destinatarie e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto

dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7 – Contratto

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. L'onere dell'imposta di bollo dovuta è a carico dell'Impresa affidataria.

Detto contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente punto 6.

8 – Obblighi dell'Impresa affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate, tramite PEC o e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione: ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna richiesti al precedente articolo 5;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

9 – Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà inviare, a fronte della fornitura regolarmente eseguita, la relativa fattura, intestata alla Direzione / Settore / Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n.

55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il seguente **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

In aggiunta al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

10 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La presente trattativa diretta è integrata da questo documento "Condizioni particolari della trattativa diretta".

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo offerto sul totale della fornitura, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui al successivo punto 2);
- 2) indicazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresi nell'importo offerto per la fornitura da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008;

3) scheda tecnica illustrativa dell'articolo offerto.

Con la partecipazione alla trattativa diretta, l'Impresa si obbliga ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

11 – Modalità di assegnazione

Il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della trattativa diretta chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

12 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente documento (verifica di conformità, penali, clausola risolutiva espressa, ecc.) si applicheranno le disposizioni delle “Condizioni Generali di Contratto”, di cui al precedente punto 1.

14 – Altre informazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura l'Impresa potrà contattare l'Ufficio Costo dei servizi, Sistema tariffario e Rapporti convenzionali - telefono 0105577271/299, e-mail: gareserveducativi@comune.genova.it.